



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G. n. 1/2021

Riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 26.05.2020, composto da:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Michele Girardi - Componente

Avv. Tommaso Pallavicini - Componente relatore, est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale trasmesso a questo Tribunale in data 2 marzo 2021 a carico del sig. Guglielmo Canino - tesserato alla Sezione TSN di Palermo - per la violazione degli artt. 9 e 31 L. n. 110/1975, 11 e 43 TULPS, 2, 75 e 76 DPR n. 445/2000, 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nonché 3, 5, 34 e 35 Statuto Sezionale UITPS, con richiesta di condanna del deferito alla "*sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni 5*", per effetto anche della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 10, co. 1, lett. a) Reg. Giust. UITPS.

FATTO

- La Procura Federale, in seguito agli esposti del 17 luglio 2020 e 21 agosto 2020 ricevuti dal Presidente della Sezione TSN di Palermo, Gen. Antonino Troia, all'epoca dei fatti Commissario Straordinario della Sezione, espletate le indagini preliminari e letta la memoria difensiva dell'incolpato del 1 marzo 2021, deferiva a giudizio il sig. Guglielmo Canino chiedendo al Tribunale Federale di accertare e dichiarare la violazione delle norme sopra riportate e, per l'effetto, condannare il sig. Canino alla sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni 5.

- A fondamento delle proprie richieste, la Procura Federale contestava al deferito molteplici condotte disciplinarmente rilevanti, quali: 1) l'aver richiesto - e ottenuto - il rilascio di un porto d'armi ad uso sportivo pur essendo consapevole il sig. Canino di non possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla legge ai fini del relativo rilascio (artt. 9, l. n. 110/1975 e 11, 43 T.U.L.P.S.); 2) aver svolto i necessari corsi previsti dai Manifesti UITPS e aver ottenuto l'iscrizione presso le Sezioni di Tiro a Segno di Mazara del Vallo e Milazzo dichiarando il possesso di un titolo - il citato porto d'armi - che aveva ottenuto sottacendo alla P.A. l'esistenza di una sentenza con cui il TAR Sicilia - Palermo, n. 2045/1999, in base a considerazioni di pubblica sicurezza, gli aveva negato il rilascio della licenza di istruttore di tiro; 3) l'aver sottaciuto, tanto in sede di autocertificazione finalizzata al rilascio del porto d'armi ad uso sportivo, quanto in sede di iscrizione alle Sezioni, l'esistenza della predetta sentenza del TAR Sicilia; 4) l'aver omesso di comunicare alle Sezioni



interessate la revoca del porto d'armi ad uso sportivo disposta dalla Questura con decreto del 5 agosto 2020; 5) l'aver rilasciato alla Sezione di Palermo, nel periodo 2019-2020, ulteriori dichiarazioni mendaci o, comunque, disciplinarmente stigmatizzabili; 6) l'aver ricoperto la carica di consigliere dell'organo direttivo della Sezione TSN di Palermo nonostante fosse parte di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la medesima Sezione e, pertanto, si trovasse in una condizione di incompatibilità e/o ineleggibilità.

- Con ordinanza *ex art. 34, lett. C)* Reg. Giust. UITPS, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale con il medesimo atto di deferimento, fissava l'udienza da remoto partecipata per il giorno 30 marzo 2021.

- Alla predetta udienza il Tribunale dava atto che in data 25 marzo 2021, con atto *ex art. 34, lett. F)* Reg. Giust. UITPS, si costituiva per il tramite dell'Avv. Marco Guerriero e formulava contestuale istanza di partecipazione al procedimento, in qualità di terzo interveniente, l'Associazione Tiro a Segno - Sezione di Palermo, in persona del Presidente Gen. Antonino Troia, sollevando eccezioni di diverso ordine alle contestazioni formulate dal sig. Canino nella memoria del 1 marzo 2021, e aderendo, più in generale, alle prospettazioni formulate dalla Procura Federale nell'atto di deferimento: 1) in relazione all'autenticità dei documenti a fondamento degli esposti trasmessi alla Procura Federale, sostenendo che il sig. Canino non sia legittimato a disconoscere documenti formati e/o sottoscritti da soggetti terzi; 2) in relazione al rilascio del porto d'armi a uso sportivo, contestando al predetto la mancanza dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 43 TULPS dai quali si evince che la persona, per non subire il provvedimento di revoca, sospensione o diniego delle autorizzazioni, deve provare la sua buona condotta e dare assoluto affidamento di non abusare delle armi; 3) dal punto di vista disciplinare, mettendo in risalto il profilo del dolo con cui il sig. Canino ha agito per ottenere il porto d'armi, svolto i necessari corsi e iscritto alle Sezioni TSN di Mazara del Vallo e Milazzo e, di conseguenza, evidenziando il contrasto con l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; 4) in relazione alle omesse o mendaci dichiarazioni, contestando al sig. Canino di aver sottoscritto dichiarazioni non conformi alla realtà dei fatti, mendaci e in violazione dei doveri di lealtà sportiva, probità e irrepreensibilità *ex art. 3* dello Statuto sezionale e *art. 2* del Codice Comportamento Sportivo del CONI; 5) viene inoltre contestato al sig. Canino il fatto di aver omesso le dichiarazioni rilevanti (mancata menzione della sentenza del TAR Sicilia n. 2045/1999) anche alle tre diverse Sezioni a cui si è iscritto, in violazione dell'art. 3 dello Statuto sezionale; 6) vengono poi contestate altre condotte dello stesso tenore (mancata comunicazione della revoca del porto d'armi disposta dalla Questura di Palermo nel 2020); 7) in relazione al rapporto di lavoro e alla candidatura del sig. Canino alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo, rilevandone i profili di incompatibilità.

- Il Tribunale dava atto che con memoria del 27 marzo 2021 si costituiva il sig. Canino per il tramite dell'Avv. Giuseppe Piazza, sollevando diverse eccezioni di carattere procedimentale e sostanziale, e in particolare: 1) in via preliminare, è stata denunciata la mancanza di autenticità degli esposti del 17 luglio 2020 e del 1 agosto 2020 trasmessi alla Procura Federale da parte del Gen. Antonino Troia, all'epoca dei fatti



Commissario Straordinario della Sezione TSN di Palermo. Al riguardo, viene osservato che *“l’esposto del 17/07/2020 è redatto su carta intestata che non è quella originale della Sezione TSN di Palermo e la firma apposta in calce al documento è palesemente difforme da quelle del Commissario”*; allo stesso modo, viene rilevato che *“L’esposto del 01/08/2020 pur essendo redatto sulla carta intestata della sezione TSN di Palermo è privo della firma del Commissario”*; 2) sempre in via preliminare - e sotto un profilo strettamente procedimentale - il sig. Canino, attraverso una ricostruzione cronologica dei fatti che hanno preceduto l’atto di deferimento, ha lamentato il mancato rispetto, da parte della Procura Federale, dei termini procedurali stabiliti ai fini del corretto esercizio dell’azione disciplinare e chiede dichiararsi *“l’improcedibilità del deferimento per intempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare e, comunque, la illegittimità e l’inutilizzabilità delle attività di indagine e di tutti gli elementi probatori acquisiti attraverso tale viziata attività”*; 3) nel merito, ha chiesto respingersi ogni addebito e verificare l’opportunità di trasmettere gli atti alla Procura Federale nei confronti del Gen. Antonino Troia per la sua condotta, definita *“persecutoria e vessatoria”* nei confronti del deferito.

In particolare, in relazione alla contestazione circa la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti ai fini della concessione del porto d’armi, il sig. Canino ha evidenziato che: a) la contestazione fatta dalla Procura Federale è lesiva del diritto di difesa; b) qualsiasi illecito disciplinare connesso alla richiesta di porto d’armi deve ritenersi estinto per prescrizione ai sensi dell’art. 45, co. 3, lett. d) Reg. Giust. UITTS (sostenendo che il *dies a quo* vada individuato nel 19 novembre 2014, data della richiesta di rilascio del porto d’armi). Secondo quanto previsto dall’art. 45, co. 3, lett. d), il potere di sanzionare si prescrive entro il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva del deferito, la Procura Federale avrebbe dovuto fornire la prova che: a) l’assenza di precedente valutazione discrezionale negativa della P.A. (riferibile ad altra autorizzazione) è un requisito previsto ai fini della concessione del porto d’armi; b) sussiste un eventuale divieto di presentazione di una istanza di rilascio di porto d’armi (presentata nel 2014) diversa dall’istanza presentata nel 1996 per altro titolo di polizia; c) l’organo di PS non abbia effettuato tutte le valutazioni del caso e dunque ritenuto irrilevante la precedente decisione del TAR Sicilia n. 2045/1999; d) la giurisdizione sportiva abbia il potere di sindacare l’operato relativo ai rapporti tra associato e P.A. in relazione al rilascio di un atto concessorio che non avrebbe sostanziale rilevanza nei rapporti tra l’associato medesimo e la UITTS, sul presupposto che il possesso del porto d’armi non è richiesto quale requisito necessario ai fini dell’iscrizione alle Sezioni TSN.

In relazione all’accusa di mendaci dichiarazioni e violazione del D.P.R. n. 445/2000, la difesa del sig. Canino ha evidenziato che: a) tutte le informazioni richieste sono state correttamente indicate e nulla è stato falsamente dichiarato o fraudolentemente omissivo, dal momento che non esiste una norma che impone di dichiarare informazioni ed elementi diversi da quelli espressamente indicati; b) la Questura di Palermo aveva



tutte le informazioni conosciute e conoscibili, pertanto non aveva necessità di acquisire informazioni che già possedeva (tra cui anche la sentenza del TAR Sicilia)

In relazione alle violazioni statutarie, il sig. Canino ha sostenuto che: a) si trova in possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello Statuto sezionale; b) la sentenza del TAR Sicilia era nota alla UITS e a tutti gli organi istituzionali poiché segnalata e inoltrata dal deferito stesso; era nota anche al Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo e al Commissario Straordinario; c) il modulo di rinnovo dell'iscrizione riporta la dicitura *“contrassegnare le parti che interessano”*.

Infine, in ordine alle contestazioni sollevate nell'atto di deferimento sul rapporto di lavoro, la difesa del sig. Canino ha rilevato che *“non sembra si possa ritenere disciplinarmente sanzionabile qualsiasi candidatura per il solo fatto che possa essere ritenuta non legittima, tranne il caso in cui con dolo si sia taciuta una qualità o una circostanza rilevante, in modo da indurre in errore qualsiasi soggetto. Io in tutta coscienza ho ritenuto che essendo stato licenziato e, pur avendo avuto provvedimenti giudiziari favorevoli ma non definitivi e, soprattutto, non eseguiti, non versavo in situazione di incompatibilità che, peraltro, nessuno ha mai rilevato (...)”*.

- Il Tribunale dava atto, altresì, che la Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Avv. Tosi, depositava note di udienza con documentazione allegata, alla quale si riportava per quanto concerne la prova dei termini di iscrizione nell'apposito registro della notizia e avvio dell'accertamento dei fatti oggetto del presente procedimento. Sul punto interveniva il relatore, Avv. Tommaso Pallavicini, per chiedere chiarimenti in ordine al contenuto del documento datato 14 settembre 2020 allegato alla memoria di costituzione e difesa del deferito con particolare riguardo al punto 2 ove è riportato che *“in data 10.09.2020 la Procura Federale ha aperto l'intestato procedimento disciplinare a carico del Sig. Guglielmo Canino (...)”*. Il Sostituto Procuratore precisava che il procedimento è stato aperto in tale data ma che per un errore degli uffici non è stato iscritto nell'apposito registro dei procedimenti disciplinari. Anche l'Avv. Michele Girardi, quale componente del Collegio, interveniva per chiedere alla Procura Federale di fornire maggiori chiarimenti sui predetti profili documentali.

- Il Tribunale, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria, assumeva il presente procedimento in decisione, assegnando alle parti termine fino all'8 aprile 2021 per le conclusioni e sino al 15 aprile 2021 per eventuali repliche.

- La difesa del deferito Canino depositava entro il termine indicato memoria conclusiva nella quale ribadiva le contestazioni in ordine alla violazione dei tempi processuali da parte della Procura Federale e della inutilizzabilità delle fonti di prova acquisite fino alla data del 23 novembre 2020 in cui è avvenuta la formale iscrizione del procedimento nell'apposito registro. Sul piano del merito richiamava le difese già ampiamente formulate. Parimenti, la Sezione TSN di Palermo, quale terzo interveniente, insisteva nelle proprie richieste in adesione a quelle formulate dalla Procura Federale. Il Sostituto Procuratore Federale depositava nei termini la comparsa conclusoria con la quale, sull'eccezione dell'asserita improcedibilità dell'azione



disciplinare, allegava nota della Procura Generale dello Sport ove si rilevava che *“la Piattaforma Informatica fa fede e che il comportamento da Lei posto in essere, attraverso l’iscrizione e la ripetizione degli atti ex novo, è stato corretto”*. Insisteva, quindi, per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

Le parti procedevano al successivo deposito delle note di replica entro i termini assegnati.

MOTIVI

In via preliminare, in ordine all’eccezione sollevata dalla difesa del deferito sull’autenticità dei documenti oggetto degli esposti da cui origina il presente procedimento, ad avviso di questo Tribunale meritano di essere accolti i rilievi formulati sul punto dalla Sezione TSN di Palermo, terzo interveniente, in quanto, come correttamente evidenziato, non è in alcun caso possibile il disconoscimento di documenti formati e/o sottoscritti da soggetti terzi. Inoltre, in ossequio al richiamato dettato normativo di cui all’art. 214 c.p.c., a mente del quale *“colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”*, sarebbe stato onere della Sezione TSN di Palermo, in persona del suo Presidente, Dott. Antonino Troia, disconoscere gli esposti oggetto di contestazione da parte del deferito Canino. In ogni caso, ai fini dell’acquisizione della *notitia criminis*, è di per sé irrilevante l’autenticità dei documenti da cui tale notizia trae origine.

Sempre in via preliminare, in ordine alle eccezioni della difesa del deferito per non essere state rispettate le condizioni di procedibilità dell’azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale, giova preliminarmente considerare il complesso di disposizioni regolamentari che disciplinano le fasi antecedenti all’esercizio dell’azione disciplinare e che ne scandiscono l’andamento temporale. Ai sensi dell’art. 30, co. 5 del Regolamento di Giustizia UITTS, il Procuratore Federale *“ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia”* e, a tal fine, *“iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti”*. Dal momento dell’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel predetto registro, il Procuratore Federale dispone di un termine non superiore a sessanta giorni per portare a compimento le indagini; tuttavia, la Procura Generale dello Sport può, su istanza congruamente motivata, disporre una prima proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni e, in casi eccezionali, una seconda proroga dello stesso per una durata non superiore a venti giorni. Il medesimo art. 30, co. 5 prevede che il mancato rispetto del termine di durata delle indagini comporta che *“Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati”*. Qualora ritenga di non disporre l’archiviazione, il Procuratore federale è onerato di porre in essere una serie definita di atti che fungono da presupposto necessario ai fini della validità dell’atto finale della descritta catena endoprocedimentale, ovvero sia l’atto di deferimento con cui il Procuratore Federale esercita l’azione disciplinare.

In particolare, ai sensi del co. 4 del citato art. 30 del Regolamento di Giustizia UITTS, il Procuratore Federale, *“entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato dell’intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine di quindici giorni per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. (...)*



Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare (...)". Per completezza, merita, infine, di essere richiamato l'art. 45 del Regolamento di Giustizia UITA (rubricato "Prescrizione"), a mente del quale "Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Codice". Venendo quindi alla fattispecie portata all'attenzione di questo Tribunale, occorre prendere atto che le parti, nelle rispettive prospettazioni, hanno assunto posizioni in parte collidenti riguardo l'esatta individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere i termini stabiliti ai fini del corretto esercizio dell'azione disciplinare. Da una parte, la difesa del deferito Canino sostiene che, nonostante la formale iscrizione della notizia nell'apposito registro risalga al 23 novembre 2020, il procedimento a suo carico sia stato concretamente avviato già agli inizi di settembre 2020 (precisamente il 10 settembre) e che, pertanto, è a partire da tale ultima data che vada computato il calcolo dei predetti termini endoprocedimentali. Alla luce di tale ricostruzione la Procura Federale, esercitando l'azione disciplinare in data 2 marzo 2021 (quasi 6 mesi dopo), avrebbe abbondantemente superato gli stringenti termini posti a garanzia della celerità del procedimento.

L'azione disciplinare, pertanto, sarebbe intempestiva e gli atti di indagine inutilizzabili. Al contrario, nella comparsa conclusionale la Procura Federale evidenzia che, pur avendo iniziato le attività d'indagine già dal settembre 2020, per via di problemi tecnici dell'Ufficio Giuridico Istituzionale non è stato possibile procedere alla formale iscrizione del procedimento nell'apposito registro; iscrizione che, invece, è correttamente avvenuta in data 23 novembre 2020, determinando la ripetizione *ex novo* degli atti d'indagine precedentemente compiuti nonché - e soprattutto - la nuova decorrenza dei termini d'indagine.

Secondo questo Tribunale la tesi avanzata dalla Procura Federale, secondo cui il computo dei termini per la conclusione delle indagini decorrerebbe dal giorno di avvenuta iscrizione della *notitia criminis* e a prescindere dal momento in cui la notizia di reato risulta essere stata acquisita, gode dell'avallo testuale del Regolamento di Giustizia UITA. Difatti, dal complessivo quadro regolamentare UITA non si evince alcuna disposizione che imponga un termine per l'avvio dell'esercizio dell'azione disciplinare; al contrario, l'unico riferimento temporale normativamente rilevante va individuato nella data di iscrizione della notizia di fatti o atti rilevanti nell'apposito registro ed è da tale data che l'art. 30, co. 5 del Regolamento di Giustizia UITA fa decorrere i termini per lo svolgimento e la conclusione delle indagini. Nel caso di specie, le indagini, proroga inclusa, andavano concluse entro il 3 marzo 2021; l'avviso di conclusione delle indagini, tuttavia, è stato notificato già in data 11 febbraio 2021. Al contempo, l'atto di deferimento andava notificato entro il 29 marzo 2021; dagli atti, però, si evince che lo stesso è stato trasmesso in data antecedente e a questo Tribunale è pervenuto infatti in data 2 marzo 2021.

L'azione disciplinare, pertanto, è tempestiva come tempestiva è la conclusione del procedimento.

Sotto il profilo dell'utilizzabilità o meno degli atti d'indagine posti in essere prima della formale iscrizione della notizia, il Regolamento di Giustizia UITA statuisce che "Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza



del termine (di conclusione delle indagini, nda) *non possono essere utilizzati*” (art. 30, co. 5 Reg. Giust.), senza nulla disporre circa gli atti eventualmente compiuti prima dell’iscrizione della notizia. Tuttavia, è meritevole di accoglimento l’eccezione preliminare avanzata in via subordinata dalla difesa del deferito Canino, secondo cui deve essere dichiarata l’irricevibilità delle prove acquisite prima dell’iscrizione della notizia di illecito, avvenuta il 23 novembre 2020, peraltro confortata dalle conclusioni contenute nella nota della Procura Generale dello Sport come richiamata in punto di fatto.

Sempre in via preliminare, per quanto attiene all’eccezione di prescrizione delle infrazioni disciplinari sollevata dalla difesa del deferito, meritano di essere accolte le deduzioni svolte dalla Procura Federale, secondo cui non è possibile ritenere maturati i termini prescrizionali in relazione alle infrazioni addebitate, essendo queste ultime riferibili alle stagioni sportive 2019-2020. Ed invero, la natura prevalentemente omissiva delle infrazioni contestate nonché la vicinanza temporale di talune (disciplinarmente rilevanti) condotte attive impedisce di ritenere maturata la prescrizione di cui all’art. 45 Regolamento di Giustizia UITA. Inoltre, ai fini disciplinari non rileva il calcolo della prescrizione relativa alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla l. n. 110/1975. L’eccezione, pertanto, va disattesa.

Procedendo nel merito, in ordine alle contestazioni formulate dalla Procura Federale al sig. Canino circa la mancanza dei requisiti soggettivi, la violazione degli artt. 9, l. 110/75, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 11 e 43 TULPS e sulle mendaci dichiarazioni, la circostanza che per molti anni (fino al luglio del 2017, come evidenziato dagli scritti difensivi) il sig. Canino non abbia mai reso edotti gli organi sezionali sulla esistenza della nota sentenza del TAR Sicilia del 1999 (che lo riguardava personalmente) rappresenta, sotto il profilo disciplinare, un comportamento gravemente lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità che informano l’ordinamento sportivo e che risultano scolpiti, tra gli altri, dagli artt. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI e 5, Regolamento di Giustizia UITA. Questo Tribunale si è già pronunciato in casi analoghi (cfr. Trib. Fed. RG n. 7/2019) in cui taluni membri della Sezione TSN Palermo, dopo aver subito la revoca della licenza di istruttore/direttore di tiro in forza della medesima sentenza del TAR Sicilia n. 2045/1999, anziché comunicare il fatto agli organi federali hanno, all’opposto, continuato a svolgere presso la Sezione l’attività di istruttore di tiro in difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge. Ora, è vero che l’odierno deferito non risulta aver svolto l’attività di istruttore di tiro presso la Sezione TSN Palermo e che, a differenza delle disposizioni che disciplinano l’esercizio di siffatta attività, l’art. 4 dello Statuto sezionale non prevede il possesso del porto d’armi come requisito necessario ai fini dell’iscrizione alla Sezione (anche se, in concreto, il deferito Canino afferma di averlo prodotto in luogo delle certificazioni mediche richieste ai fini dell’iscrizione dal Manifesto UITA); è pur vero, tuttavia, che anche nel caso di specie i principi di lealtà e correttezza di cui all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, i quali afferiscono a *“ogni (...) rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”*, imponevano al sig. Canino di dare una tempestiva rappresentazione circa l’esistenza del precedente del TAR Sicilia, così come della recente revoca del porto d’armi intervenuta nel 2020, alle Sezioni TSN di Palermo,



Mazara del Vallo e Milazzo a cui il deferito risultava iscritto. Più in generale, era doveroso pretendere un contegno sicuramente diverso da parte del sig. Canino, caratterizzato da quella trasparenza e leale collaborazione che, quantomeno, avrebbero consentito agli organi federali di avere un quadro più esaustivo e, sulla base di questo, compiere tutte le valutazioni di volta in volta ritenute maggiormente appropriate.

Va ricordato, sotto tale profilo, che ai sensi dell'art. 3, co. 6, Statuto Sezionale *“L'iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza del poligono e/o altri motivi”*. Ciò comporta, dunque, non solo un controllo formale dei requisiti previsti per l'iscrizione, ma anche - e soprattutto - un controllo sostanziale che, necessariamente, presuppone una conoscenza completa ed esaustiva della posizione dell'iscritto, che solo quest'ultimo, in un'ottica improntata a lealtà e probità, può garantire.

Alla luce di quanto premesso, risulta agevole condividere l'assunto secondo cui *“l'elemento rilevante, ai fini dell'applicazione della sanzione, non è la buona condotta attuale (...) ma la condotta tenuta nel corso del tempo”* (Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 2/2021) e, di conseguenza, affermare nel caso di specie la personale responsabilità disciplinare del deferito Canino.

In ordine, poi, alla contestazione per aver ricoperto il deferito Canino la carica di consigliere dell'organo direttivo della Sezione TSN di Palermo nonostante fosse parte di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la medesima Sezione e, pertanto, si trovasse in una condizione di incompatibilità e/o ineleggibilità, dal materiale probatorio raccolto nonché dalle ricostruzioni operate dalle parti è pacifico che nell'agosto 2004 il sig. Canino è stato assunto a tempo indeterminato presso la Sezione TSN di Palermo con la qualifica di “impiegato”; a febbraio del 2016 è stato licenziato; nel 2017, a seguito dell'impugnazione proposta, il Giudice del Lavoro - prima con ordinanza e poi con sentenza, confermata anche in appello nel 2018 - ha accolto il suo ricorso ordinando, tra le altre cose, l'immediata reintegra sul posto di lavoro; ad aprile 2018 è stato effettivamente reintegrato; il 23 aprile 2018 è stato nuovamente licenziato; impugnato il secondo licenziamento, con ordinanza del febbraio 2019 il Giudice del Lavoro ha accolto nuovamente il suo ricorso; a ottobre 2019 è stato effettivamente reintegrato sul posto di lavoro.

Parallelamente alle vicende attinenti all'ambito strettamente lavorativo, il sig. Canino si è reso attivamente partecipe nella vita degli organi sociali della Sezione: infatti, nel mese di agosto 2017, in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali, ha presentato la sua candidatura al Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo; nel mese di marzo 2018 è stato eletto per surroga, restando in carica sino alla data del commissariamento della Sezione, avvenuto nel 2019.

Secondo le contestazioni della Procura Federale, il sig. Canino, ricoprendo ora la carica di consigliere della Sezione TSN di Palermo ora quella di impiegato della medesima Sezione, ha operato per lungo tempo in condizione di ineleggibilità/incompatibilità, dando vita ad una perdurante violazione del generale principio di lealtà sportiva nonché degli obblighi di cui agli artt. 3, 5, 33 e 34 dello Statuto Sezionale.



In particolare, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Sezionale *“E’ considerato incompatibile con la carica rivestita e deve essere dichiarato decaduto dall’UITA, chiunque venga a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’Organo nel quale è stato eletto o nominato”* (comma 1); di conseguenza, *“Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità è tenuto a scegliere, entro il termine di dieci giorni dal sorgere della situazione di incompatibilità, la carica che intende mantenere. In caso di mancata opzione decade dall’ultima carica conseguita”* (comma 3).

L'art. 34 (*“Ineleggibilità”*), invece, individua tassativamente le ipotesi di ineleggibilità e, in particolare, dispone che *“Sono ineleggibili: (...) e coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato di qualsiasi genere con la Sezione”*.

Dal dettato normativo emerge con sufficiente chiarezza la preminente intenzione del legislatore statutario di ridurre le possibilità che un soggetto, portatore di interessi personali e *“sociali”* tra di essi contrastanti, ricopra cariche elettive.

Occorre quindi domandarsi se il sig. Canino si sia trovato in dette situazioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità. La risposta, stante la comune ricostruzione dei fatti (almeno nei loro tratti essenziali), sarà inevitabilmente condizionata dal significato giuridico attribuibile in concreto all'atto di recesso datoriale e al successivo intervento del Giudice del Lavoro: se infatti, come sostenuto dal deferito, si ritiene che *“con il licenziamento - avvenuto nel 2016 - si è interrotto ogni rapporto di subordinazione”*, il quale è stato ripristinato *“solo con la reintegra del 07/10/2019”* (pag. 11 memoria difensiva Canino), risulta agevole concludere che di fatto non vi sia mai stata una coincidenza temporale delle funzioni di consigliere e lavoratore subordinato in capo al Canino e che, pertanto, la tesi della sua incompatibilità e/o ineleggibilità vada disattesa. Al contrario, se, come sostenuto dalla Procura Federale, si ritiene che *“il rapporto di lavoro sussisteva grazie alla declaratoria di nullità del licenziamento in funzione della quale il recesso datoriale è tamquam non esset”*, allora deve necessariamente concludersi che dal momento della sua elezione il sig. Canino, ricoprendo contestualmente due ruoli inconciliabili con l'organizzazione sociale, si sia trovato nella situazione oggetto del deferimento e, pertanto, abbia violato gli artt. 33-34 Statuto Sezionale.

Ebbene, dai documenti offerti in comunicazione dalla Procura Federale risulta che entrambi i licenziamenti subiti dal sig. Canino siano stati reputati nulli poiché giudicati ritorsivi.

Dagli insegnamenti della costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità, si ricava che *“Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta (...) costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito, con conseguente nullità del licenziamento”* (Trib. Brescia, n. 302/2020) e che *“il licenziamento nullo per illiceità del motivo (...) è insuscettibile di produrre qualsiasi effetto (...)”* (Cass. civ., sez. lav., n. 15093/2009).

Alla luce dei principi che precedono è possibile affermare che, anche con riguardo al caso di specie, da un lato la declaratoria di nullità ha travolto *ex tunc* gli effetti del licenziamento subito dal sig. Canino, dall'altro



- e in via altrettanto consequenziale – il predetto, per un considerevole arco temporale, ha ricoperto una carica elettiva che, in quanto legato alla Sezione TSN di Palermo da un “*contratto di lavoro subordinato di qualsiasi genere*”, ai sensi dell’art. 34, lett. e) dello Statuto Sezionale, non poteva ricoprire poiché ineleggibile.

Una tale conclusione non può essere concretamente superata appellandosi genericamente alla buona fede del deferito e, oltretutto, prescinde dalle eventuali responsabilità imputabili a soggetti terzi per via di condotte omissive che hanno impedito di far emergere siffatta ineleggibilità.

Con riguardo al primo profilo, infatti, la difesa del deferito Canino mette in evidenza nelle note di replica la “*trasparenza dell’operato del deferito e la sua buona fede al momento dell’elezione e del successivo mantenimento della carica. Buona fede, da non confondere con l’inescusabile ignoranza delle norme, che, a differenza di quest’ultima, si risolve nella caducazione non solo del dolo ma anche della colpa*”.

Ebbene, è vero che secondo la giurisprudenza di legittimità penale “*In tema di elemento psicologico del reato, la cosiddetta “buona fede” è configurabile ove la mancata coscienza dell’illiceità del fatto derivi non dall’ignoranza della legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell’autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma*” (Cass. pen., n. 29080/2015).

E’ pur vero, tuttavia, che nel caso di specie è mancata proprio quella circostanza idonea a indurre il deferito nella convinzione della liceità della sua condotta: difatti, dal materiale raccolto non si evince alcun elemento utile a ritenere che all’indomani del primo licenziamento, avvenuto nel 2016, il Canino abbia maturato la netta convinzione che il rapporto lavorativo fosse inesorabilmente risolto (cosa che, ad esempio, sarebbe potuta accadere qualora egli avesse rinunciato - tacitamente o espressamente - all’impugnazione del licenziamento, qualora il Giudice del Lavoro avesse rigettato l’impugnazione ecc.). Al contrario, nel momento in cui il sig. Canino ha presentato la sua candidatura (agosto 2017), egli aveva già impugnato il licenziamento dinanzi al Giudice del Lavoro e questi, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento e disposto la reintegra del dipendente sul posto di lavoro. In altri termini, al momento della candidatura la vicenda afferente al rapporto lavorativo era tutt’altro che chiusa e il sig. Canino, diretto interessato, non poteva non esserne a conoscenza sì da ritenere che sussistessero le condizioni per una legittima candidatura. Per di più, nel momento stesso in cui è stato eletto al Consiglio Direttivo (23 marzo 2018, come affermato negli scritti difensivi), il deferito era già venuto a conoscenza della sentenza della Corte di Appello di Palermo - pubblicata il 20 marzo 2018 - con la quale veniva respinto il ricorso della Sezione TSN di Palermo e disponeva, tra le altre cose, la reintegra sul posto di lavoro.

Ebbene, una condotta realmente improntata a buona fede imponeva al sig. Canino, una volta eletto consigliere, di operare una precisa scelta tra le diverse funzioni sociali cumulate e, cristallizzando in maniera univoca il proprio ruolo in seno alla Sezione, dare seguito al dettato normativo di cui all’art. 33, co. 3,



Statuto Sezionale, a mente del quale *“Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivi, in una situazione di incompatibilità è tenuto a scegliere, entro il termine di dieci giorni dal sorgere della situazione di incompatibilità, la carica che intende mantenere. In caso di mancata opzione decade dall’ultima carica conseguita”*.

In altri termini, una volta eletto, il sig. Canino avrebbe dovuto attivarsi al fine di rimuovere le cause che generavano la concreta situazione di incompatibilità. Niente di ciò è tuttavia accaduto nel caso di specie; l’eccezione di buona fede, pertanto, va rigettata.

La questione, allora, potrebbe riguardare la mancata conoscenza, da parte del sig. Canino, della previsione di cui all’art. 34 Statuto Sezionale, che elenca tassativamente le cause di ineleggibilità.

Anche in questo caso, però, il dato normativo non sarebbe idoneo a esonerare l’odierno deferito dalla responsabilità disciplinare fatta valere in questa sede. E invero, è sufficiente rammentare che lo stesso Regolamento di Giustizia UITA ha recepito, con formula ampia atta a ricomprendere le varie fonti normative che informano l’ordinamento federale, il brocardo latino *“ignorantia legis non excusat”*.

Al riguardo, occorre richiamare l’art. 4, co. 2 del Regolamento di Giustizia UITA, ai sensi del quale i soggetti di cui all’art. 3 (tra cui figurano gli iscritti e i tesserati all’UITA) *“rispondono a titolo di dolo e di colpa e non possono invocare l’ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme emanate dagli Organi Federali e dal CONI, salvo che essi siano oggetto di continui cambiamenti contraddittori tra loro”*.

Con riguardo al secondo profilo, invece, è sufficiente richiamare quanto affermato dalla Collegio di Garanzia dello Sport con la richiamata decisione n. 2/2021, correttamente invocata dalla Procura Federale: *“il comportamento di altri organi o dei tesserati, diversi dalla Procura Federale, che abbiano consentito lo svolgimento dell’attività federale o istituzionale ovvero l’assunzione di una carica in seno alla Sezione non può certo costituire ostacolo all’esercizio dell’azione disciplinare, né incidere sulla qualificazione delle infrazioni”*.

Anche in relazione al secondo capo di contestazione, pertanto, sussiste e va dichiarata la personale responsabilità disciplinare del deferito.

Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, la Procura Federale contesta al sig. Canino l’aggravante dell’aver avanzato la candidatura al Consiglio Direttivo pur essendo pienamente consapevole di essere ineleggibile ai sensi dell’art. 34, lett. d) dello Statuto Sezionale e pertanto chiede applicarsi per gli addebiti oggetto di contestazione la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni 5.

La decisione n. 7/2019 pronunciata da questo Tribunale ha inoltre inflitto al Canino la sanzione dell’avvertimento-diffida, ex art. 7, co. 2, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA.

Egli, tuttavia, ha provveduto nel 2017 a rappresentare agli Organi UITA l’esistenza della sentenza del TAR Sicilia n. 2045/1999, per primo rendendo edotti i predetti Organi federali.

Ad avviso di questo Tribunale, questa circostanza va valutata alla stregua di una circostanza attenuante ai sensi dell’art. 12, lett. b) del Regolamento di Giustizia UITA, secondo cui *“La sanzione disciplinare è*



*attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
(...) b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione".*

Si ritiene, pertanto, che la sanzione richiesta debba essere proporzionalmente ridotta, nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 8 del Regolamento di Giustizia UITS, disponendo l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino a due anni, che l'art. 7, co. 5 prevede sia inflitta "per le infrazioni di cui agli artt. 3 e 5 del presente Regolamento e per gli atti di indisciplina non lievi, contro il legittimo esercizio, che comunque possono arrecare grave pregiudizio all'immagine dell'UITS".

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 3, 8 e 12, co. 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia UITS, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ritenuta provata la responsabilità per gli illeciti disciplinari ascritti al deferito

APPLICA

- al sig. Guglielmo Canino la sanzione della sospensione per anni 2 (due) da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, co. 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia UITS.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, al deferito e al terzo interveniente, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale UITS e l'immediata esecuzione.

Roma, 18 maggio 2021

Il Presidente

f.to Avv. Lina Musumarra

Il Componente

f.to Avv. Michele Girardi

Il Componente relatore est.

f.to Avv. Tommaso Pallavicini